

Allegato C) al rep 109782/14051

S T A T U T O

Art. 1 DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una Società a responsabilità limitata con un unico socio, sotto la seguente denominazione: " AESCULAPIO s.r.l."

1.2 Potrà essere ricostituita in qualsiasi momento la pluralità dei soci.

1.3 A sensi dell'art. 2250 c.c., fintantochè la società avrà un unico socio, negli atti e nella corrispondenza verrà così indicata: "AESCULAPIO s.r.l" (Società con unico socio).

ART.2 - SEDE

2.1 La società ha sede nel Comune di San Felice sul Panaro (Modena) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del c.c..

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

ART.3 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto l'impianto e la gestione di istituzioni sanitarie per l'esercizio dell'attività sanitaria in genere, sia diagnostica sia medico-chirurgica, l'impianto e la gestione di laboratori e ambulatori per indagini cliniche, di radiologia medica e di radiofisioterapia in genere, l'assistenza, la ricerca, la sperimentazione, la formazione e la consulenza in campo medico-sanitario e l'esercizio di qualsiasi altra attività attinente al campo medico e farmaceutico con l'impiego di personale in possesso dei requisiti di legge.

La società può compiere nei limiti consentiti dalle leggi vigenti tutte le operazioni previste dal codice civile, che siano ritenute necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Sono comunque espressamente escluse le attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n° 1, di raccolta del pubblico risparmio di cui al D.Lgs. 01 settembre 1993 n° 385, dell'erogazione del credito al consumo e ogni altra attività riservata per legge agli iscritti a Collegi, Ordini, Albi Professionali; tutte quelle attività per le quali fonti normative in generale prescrivano requisiti incompatibili con quelli della Società qui costituita.

ART.4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata uno o più volte con decisione dei soci.

ART.5 - CAPITALE

5.1 Il capitale è fissato in Euro 50.000 (cinquantamila), suddiviso in quote a norma di legge.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

5.2 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.3 In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il

diritto di recesso a norma del successivo art.24.

5.4 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.5 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore a essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

5.6 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

ART.6 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

6.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere

omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ART.7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi, che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo diversa disposizione, risultante da atto scritto, i versamenti effettuati dai soci in favore della società sono da considerarsi infruttiferi.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo e ciò previa conforme decisione da assumere.

7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art.2467 cod.civ. .

ART.8 - DIRITTI DEI SOCI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART.9 - PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote, spetta ai soci il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera quota oggetto di trasferimento.

E' considerato trasferimento qualsiasi negozio in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di dette quote o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

A tale scopo il socio alienante deve comunicare a tutti gli altri soci, quali risultano dal libro dei soci all'indirizzo ivi risultante, la proposta di alienazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando l'acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato a pena di decadenza entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dal ricevimento della comunicazione.

Se più soci intendono esercitare il diritto di prelazione, le quote vengono suddivise fra loro in proporzione alle azioni da loro possedute.

Se alcuni soci non intendono esercitare la prelazione, il

diritto si estende automaticamente agli altri soci.

Inoltre, la alienazione a non soci non può avere luogo senza il preventivo gradimento sull'acquisto da parte dell'organo amministrativo, il quale lo deve concedere con deliberazione presa all'unanimità.

L'eventuale rifiuto del gradimento deve essere motivato.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del c.c..

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà sulle quote, con le modalità e i termini di cui sopra, nonché in caso di trasferimento di diritti di opzione conseguenti ad aumenti del capitale sociale.

Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra; la durata di usufrutto sarà la stessa indicata nella denuntiatio; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nella denuntiatio quale usufruttuario.

E' vietata la costituzione sulle quote di diritti reali di garanzia, salvo che non sia stata preventivamente approvata

dall'organo amministrativo. Ai soci spetterà il diritto di prelazione, con le modalità sopra specificate, nel caso di escussione del pegno sulle quote stesse. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato al prezzo determinato nell'ambito della procedura di escussione del pegno.

ART.10 - TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DELLE PARTECIPAZIONI

Le quote non sono trasferibili per causa di morte.

ART.11 - DECISIONE DEI SOCI

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni riguardanti:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

11.3 Non è necessaria l'autorizzazione dei soci per l'acquisto

da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

ART.12 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

12.1 Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

12.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale anche fuori dal comune in cui ha sede la società, purché in Italia.

12.3 L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, inclusa posta elettronica e trasmissione telematica, ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori e ai Sindaci, se nominati.

12.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non

risulti legalmente costituita, nonché di eventuali altre convocazioni successive.

12.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

12.7 Hanno diritto di intervento nell'assemblea tutti i soci iscritti nel libro soci.

12.8 I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai Sindaci o al Revisore, se nominati, e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o che la controllano, né ad amministratori, Sindaci, Revisori, dipendenti di queste.

12.9 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in assenza di questi, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario

nominato dall'assemblea, a maggioranza dei diritti di voto assegnati. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

12.10 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- * sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- * sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- * vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la

riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario.

12.11 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale redatto e firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da notaio, scelto da chi presiede l'assemblea.

12.12 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e le quote di partecipazione rappresentate da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

12.13 Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

ART.13 - ASSEMBLEA DEI SOCI - QUORUM

13.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, fatta eccezione per le decisioni di cui al successivo punto 13.3, per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

13.2 Salvo diversa disposizione di legge, le quote per le

quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

13.3 Sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale le decisioni:

- a) inerenti le modificazione delle presenti norme;
- b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d) relative alla trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono la responsabilità illimitata.

13.4 L'assemblea delibera in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta, salvo che per le decisioni previste al precedente comma 13.3, che devono essere assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino

almeno la metà del capitale sociale.

13.5 Restano comunque salve le disposizioni di legge o delle presenti norme per il funzionamento della società, che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART.14 - AMMINISTRAZIONE

14.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di due a un massimo di nove, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più amministratori sino ad un massimo di nove con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

14.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 cod. civ.

ART.15 - NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

15.1 Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito

dai soci all'atto della loro nomina.

15.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

15.3 E' ammessa la rieleggibilità.

15.4 Nel caso di organo amministrativo composto da una pluralità di membri, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo e i soci devono provvedere all'elezione di un nuovo organo amministrativo.

15.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

15.6 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, nominato a sensi del precedente art.14.1 sub b), questo elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un

segretario, anche estraneo.

ART.16 - DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

16.1 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 14.1 sub b), le decisioni dello stesso sono adottate mediante deliberazione collegiale.

16.2 Il consiglio di amministrazione:

* viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

* si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

16.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

16.4 E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

16.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

16.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere

trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 17 CONTROLLO DA PARTE DEL SOCIO

17.1 Il socio che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476, co. 2, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta comunicandola tempestivamente al richiedente.

17.2 L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

17.3 La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con le modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività. La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la società.

ART.18 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

18.1 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione (a sensi del precedente art.14.1 sub b) o di nomina di più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, (a sensi del precedente art.14.1 sub c) a essi spetteranno tutti i

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

18.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione (a sensi dell'art.14.1 sub b) questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

18.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art.14.1 sub c), i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di attribuzione dei poteri, i poteri di amministrazione si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

18.4 Nel caso di nomina di un amministratore unico a esso spetteranno i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sopra previsti per il consiglio di amministrazione, senza eccezione alcuna.

18.5 Il consiglio di amministrazione, o gli amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti o l'amministratore unico, possono nominare direttori, institori o procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART.19 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

19.1 Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

19.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione a sensi del precedente art.14.1 sub b), la rappresentanza della società spetterà al Presidente del consiglio di amministrazione, al Vice-Presidente, se nominato, e ai singoli Consiglieri Delegati.

19.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art.14.1 sub c), la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

19.4 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai

direttori generali, agli institori e ai procuratori di cui al precedente articolo 18 nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

ART.20 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

20.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

20.2 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

20.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ART.21 - ORGANO DI CONTROLLO

21.1 Qualora non sia obbligatorio per legge, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art.11, possono eventualmente nominare, alternativamente:

* il collegio sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art.22, ovvero;

* un revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art.23.

21.2 La nomina del collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477 c.c.. Anche in questo caso il collegio sindacale verrà nominato e opererà ai sensi del successivo art.22.

ART.22 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE

22.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

22.2 I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

22.3 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 cod. civ.

22.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

22.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi 30 giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

22.6 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod.civ. e inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il ministero della giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod.civ. Nei casi tassativamente previsti dalla legge, o per decisione dei soci, il controllo contabile dovrà essere esercitato da un revisore o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

22.7 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai

soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, sulla base della tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.

22.8 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono esser prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

22.9 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione dell'art.2409 cod.civ.

ART.23 - REVISORE CONTABILE

23.1 Ai sensi del I° co. dell'art. 2477 c.c., qualora l'assemblea dei soci nomini un revisore contabile in

alternativa al collegio sindacale, e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il ministero della giustizia.

23.2 Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod.civ.

23.3 Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

23.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

23.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

23.6 Il revisore svolge le funzioni di cui all'art.2409-ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art.2409-sexies cod. civ.

ART.24 - RECESSO DEL SOCIO

24.1 Il diritto di recesso compete:

* ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto

o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;

* ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

* in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

24.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente articolo 24.1, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, entro 30 giorni dalla comunicazione del socio recedente,

ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

24.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo art.25.

ART.25 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

25.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

25.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro

centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

25.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale, in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c.. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale a importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

ART.26 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

26.1 Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del

capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- * essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;

- * sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;

- * sia sottoposto a procedure concorsuali;

- * risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;

- * acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui all'articolo 25 del presente atto costitutivo, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è

definitivamente inefficace.

26.2 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

ART.27 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

27.3 Il bilancio di esercizio deve essere approvato dai soci con decisione assembleare da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma art. 2364 c.c.: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

27.4 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

27.5 L'assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

27.6 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

ART. 28 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

28.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

28.2 Nel caso di cui al precedente articolo 28.1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

- * il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- * la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- * i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- * i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art.2489 c.c..

28.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487-ter cod.civ.

28.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

28.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII libro V del c.c..

ART.29 - TITOLI DI DEBITO

29.1 La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del

presente atto costitutivo.

29.2 La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

29.3 I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società.

29.4 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

ART.30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

30.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale,

composto di tre membri, tutti nominati, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente della Camera di Commercio nel cui circondario ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

30.2 Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2003.

30.3 Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

30.4 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

30.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la

maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art.24.

ART.31 - DISPOSIZIONI GENERALI

31.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

31.2 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se e in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se e in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

31.3 Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e laddove tale disciplina risulti carente, in considerazione della natura prevalentemente capitalistica della società, si applicheranno norme di legge in materia di società per azioni.

Firmato: Roberto Ferrari

"" "": DR ROLANDO ROSA, NOTAIO